

Circolare n.3/2017 del 05/05/2017

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarLe gli aspetti legati ai nuovi limiti di compensazione dei crediti soggetti al visto di conformità e alle nuove modalità di presentazione del Modello di pagamento F24 in compensazione.

Le novità entrano in vigore dal giorno stesso di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ossia dal **24 aprile 2017**

Compensazione crediti e Modello F24

COMPENSAZIONE CREDITI

Tra le misure contenute nel D.L. n. 50/2017 pubblicato in G.U. il 24/04/2017 vi rientra quella relativa alla riduzione a 5.000 euro (dai previgenti 15.000) della soglia al di sopra della quale è necessario il visto di conformità per la compensazione dei crediti da dichiarazione (IVA, IRAP e redditi).

La tabella che segue, riporta il dettaglio di cosa cambia e di cosa, invece, resta invariato, dopo l'intervento legislativo. Ovviamente le novità riguardano solo i titolari di partita IVA.

Sintesi Novità

<i>Imposta</i>	<i>Visto di conformità</i>	<i>Invio dichiarazione</i>
Imposte dirette ed IRAP	NOVITÀ Riduzione a 5.000 euro del limite al di sopra del quale è necessario il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione (orizzontale) dei crediti da dichiarazione. Nessuna modifica per le regole di compensazione verticale (libera)	NESSUNA NOVITÀ È possibile utilizzare il credito da dichiarazione sin da subito (ossia senza preventivo invio della dichiarazione reddituale).

IVA	<p>NOVITÀ Riduzione a 5.000 euro del limite al di sopra del quale è necessario il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti da dichiarazione.</p>	<p>NESSUNA NOVITÀ Per l'utilizzo in compensazione del credito IVA scaturente dalla dichiarazione annuale, è necessario il preventivo invio della dichiarazione stessa (se si vuole compensare oltre i 5.000 euro). L'utilizzo potrà avvenire a partire dal 16 del mese successivo all'invio della dichiarazione (dotata di visto di conformità).</p>
------------	--	---

MODELLO F24

Ulteriore novità contenuta nel D.L. n. 50/2017 per i soggetti titolari di partita Iva è l'**obbligo di utilizzare, per le compensazioni "orizzontali" in F24**, a prescindere dal relativo importo, **i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate**.

Se prima del D.L.50/2017, i titolari di partita Iva potevano utilizzare in compensazione, per importi inferiori alla soglia di 5.000 euro, un canale telematico "diverso" da quelli messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ora ciò non è più possibile in quanto **anche per una sola compensazione di modesto importo scatta l'obbligo di utilizzare la procedura Entratel o Fisconline**.

Novità Modello F24	
<i>Chi</i>	<i>Modalità</i>
Titolari di patita IVA	<p>Modello F24 <u>in compensazione</u> solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (FISCONLINE o tramite intermediario ENTRATEL)</p> <p>NOVITÀ Non è più possibile utilizzare i servizi di home banking per gli F24 in compensazione</p>

Distinti saluti

Studio Peruzzi Commercialisti Associati